

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Responsabilità aquiliana da perdite di condotte idrico-fognanti

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-art. 2051 c.c. "Danno cagionato da cose in custodia"

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Il presente approfondimento ha ad oggetto la domanda di risarcimento per danni provocati da perdite degli impianti idrico-fognanti. Sull'argomento sono emersi recenti orientamenti della Corte di Cassazione, che tendono a modificare le disposizioni relative al riparto di responsabilità tra l'Amministrazione Comunale e l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP).

RESPONSABILITÀ DA PERDITE DI CONDOTTE IDRICO-FOGNANTI:

Riparto di responsabilità tra Amministrazione Comunale e Acquedotto Pugliese s.p.a. e orientamenti della Corte di Cassazione:

La Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, nelle camere di consiglio dei mesi di ottobre e novembre 2020, al fine di individuare un indirizzo univoco della Sezione in merito alla legittimazione passiva nelle controversie instaurate dai danneggiati per i danni subiti dai propri beni a seguito di perdite di impianti idrico-fognanti, nonché in ordine al riparto di responsabilità tra l'Amministrazione Comunale e l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP), si è soffermata sui più recenti orientamenti della Suprema Corte.

È stata ritenuta pacifica la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. dell'Acquedotto Pugliese, atteso che quest'ultimo esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico-fognanti. Come, infatti, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, sent. del 27/06/2011, n. 14143), l'Ente è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, come previsto dal r.d.l. n. 1464 del 1938 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed avendo il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese). Viene pertanto, e per ogni danno arrecato in ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico-fognante, ravvisata la responsabilità dell'AQP, qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il profilo di maggiore controvertibilità della questione concerne, tuttavia, la possibilità di configurare una forma di responsabilità delle Amministrazioni Comunali per i medesimi danni. Le precedenti posizioni della Corte d'Appello, in linea con gli orientamenti della S.C., individuavano la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'AQP in ordine all'intera rete fognaria e stabilivano che il Comune, in quanto proprietario delle reti, fosse comunque tenuto a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario. Si integrava una responsabilità della Amministrazione Comunale nelle ipotesi in cui, pur essendo venuta a conoscenza della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non avesse agito di conseguenza.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 13 maggio 2020 n. 8888, modificando precedenti posizioni assunte, ha previsto che l'Acquedotto Pugliese debba provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, *“ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio e alla gestione di quest'ultima”*, escludendo una eventuale corresponsabilità delle Amministrazioni Comunali per i danni in oggetto.

La Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 2033 del 1/12/2020 ha deciso, dopo un prolungato dibattito, di approvare una soluzione in linea con le più recenti indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione, sopra menzionate.

Si è quindi nella richiamata pronuncia ritenuto che l'AQP, come affermato dalla Suprema Corte, ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari dalla responsabilità in questione ed ha l'onere di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. nel caso in cui dovessero emergere danni derivanti dall'attività svolta o laddove si riscontri l'inerzia nella normale manutenzione delle condotte.

La S.C. stabilisce, inoltre, che per poter considerare esente da responsabilità il custode danneggiante (nel caso di specie, l'AQP) sia necessaria la *“prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”*. Nel caso di specie esaminato dalla Terza Sezione la responsabilità è stata individuata unicamente in capo all'AQP, in mancanza di *“fattori eziologicamente incidenti e che possano integrare l'ipotesi del caso fortuito”*.

L'Acquedotto Pugliese s.p.a., in quanto titolare di un potere di custodia in ordine all'intera rete fognaria, è quindi obbligato ad effettuare un costante monitoraggio

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.

Va anche evidenziato che la pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata, prevede, inoltre, che non debba essere considerata rilevante *“la eventuale consapevolezza del Comune dello stato di abbandono in cui versava il collettore gestito dall’Acquedotto, non avendone un potere gestorio”*. Per tale ragione, a differenza del passato, appare irrilevante una eventuale comunicazione delle questioni problematiche all’Amministrazione Comunale.

La Corte, effettuate tali valutazioni, ha stabilito che non possano essere ritenute fondate le contestazioni concernenti l’addebito di responsabilità al Comune, considerando inoltre che non possa esser configurabile neanche una responsabilità solidale (con l’AQP) del medesimo Ente alla stregua di quanto previsto ex art. 2043 c.c.

L’abusivo scarico delle acque meteoriche nelle condotte fognarie:

Altro caso da considerare, che spesso interessa molteplici zone dei territori comunali prive di specifiche reti di scarico delle acque di precipitazione meteorica <c.d. “fogna bianca”>, è lo scarico improprio di acque meteoriche nella c.d. fogna nera. Le condotte delle c.d. “reti nere” di scarico fognario non sono dimensionate per ricevere anche il convogliamento delle c.d. acque bianche, e quindi di provenienza meteorica, con la conseguenza che, in caso di forti precipitazioni, le stesse manifestano difetti di tenuta con conseguenti perdite sia dai giunti che dai relativi pozzetti stradali, arrecando spesso infiltrazioni di umidità e/o allagamenti alle unità immobiliari. Si ritiene pertanto che in caso di allagamenti ed infiltrazioni derivanti da acque meteoriche, non possa essere integrata la responsabilità dell’AQP, poiché allo stesso non è attribuito il servizio di fognatura separata per l’allontanamento delle acque bianche/meteoriche, ricadendo, inoltre, sull’Ente Comunale la responsabilità relativa alla programmazione e all’esecuzione di reti di smaltimento delle acque meteoriche sul territorio comunale.

La manutenzione delle canalizzazioni che raccolgono le acque meteoriche o di lavaggio delle strade (le c.d. acque bianche) deve quindi ritenersi devoluta alla competenza dell’Ente Comunale, costituendo le perdite, nel caso di specie, *“una causa addizionale”* che contribuisce all’accelerazione del processo di ammaloramento dei beni interessati dalle relative infiltrazioni.

Per tali ragioni la Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 2137 del 11/12/2020, essendo -nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte- stata individuata come causa delle infiltrazioni *“la scarsa tenuta del tronco fognario pluviale corrente”*, non ha ritenuto che potesse essere integrata la responsabilità dell’AQP, poiché allo stesso *“non è attribuito il servizio di fognatura separata per*

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

l'allontanamento delle acque meteoriche" non potendo conseguentemente ritenersi ravvisabile in capo al medesimo alcun obbligo di relativa manutenzione. La Corte ha assunto tale decisione in considerazione di quanto previsto dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato tra AQP e Regione Puglia che stabilisce, all'art. 3 comma 3, che *"il servizio di fognatura separata per l'allontanamento delle acque meteoriche"* sia escluso dalla convenzione in oggetto.

Danni patiti in conseguenza di allagamento di fondi rustici:

Un differente caso da considerare è rappresentato dai danni patiti dai proprietari di fondi rustici come conseguenza di allagamenti determinati, ad esempio, da lesioni delle condotte idriche di proprietà dell'AQP.

La Sezione, con la sentenza n. 1206 del 25/6/2020, dopo aver attentamente analizzato anche la relazione del CTU, ha attribuito la responsabilità all'AQP per *"mancata produzione di grano del fondo agricolo"* di proprietà dell'appellante, *"in conseguenza dei continui sversamenti di acque meteoriche da una condotta idrica lesionata dell'AQP"*. Nel caso in esame l'appellante, proprietario di un fondo rustico agricolo (destinato alla produzione di grano), chiedeva che gli venisse riconosciuto il danno, secondo la Sezione dimostrato, derivante da mancata produzione agricola.

Con altra e successiva sentenza, n. 2301 del 3/8/2020, la Sezione ha nuovamente condannato l'AQP al risarcimento, a favore di un proprietario di fondo rustico di natura seminativa, per *"danni da mancata produzione agricola"*. In questo caso la domanda di risarcimento investiva anche le spese legate alla bonifica del fondo.

La Sezione ha ritenuto che l'onere probatorio del danneggiato fosse stato assolto, considerate le circostanze allegate nel corso del giudizio di primo grado (prove per testi e CTU). La Sezione, inoltre, ha ritenuto che non fosse possibile quantificare il risarcimento inerente il costo della bonifica, riconoscendo, al contrario, il risarcimento per il danno derivante dalla mancata coltivazione del fondo.

Ed ancora la Sezione, con la sentenza n. 2371 del 30/12/2020, si è pronunciata nuovamente su tale materia, riconoscendo la responsabilità dell'AQP per risarcimento danni nei confronti del proprietario di un fondo di natura seminativa, causati da una falla di una condotta idrica di proprietà dell'Acquedotto.

Bari, 03 maggio 2021

Scheda redatta dalla Dott.ssa Alberta Ilaria De Corato, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile.

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.